



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili



consac gestioni idriche spa

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.1

Allegato 2 – Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare Piano

Nazionale settore idrico – sezione “Invasi” e sezione “Acquedotti”

Risorse da sezione “invasi” - Appennino Meridionale - Regione Campania

Codice intervento	PNRR-M2C4-I4.1-A2-40
Soggetto attuatore	Consac gestioni idriche spa
Titolo intervento	Intervento di sostituzione dell’adduttrice Faraone – II e III lotto
CUP	F67H21007460001

PERIZIA IN DIMINUZIONE DI TRACCIATO

CAP.01

Capitolato speciale d'appalto

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giuseppe Giannella



Il R.U.P.

Ing. Rossella Femiano



INDICE

<i>ART.1 Contesto di riferimento, scopo dell'Appalto di lavori e norme applicabili</i>	5
<i>ART.2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	5
<i>ART.3 Oggetto dell'Appalto e designazione sommaria delle opere</i>	6
<i>ART.4 Ammontare dell'Appalto</i>	7
<i>ART.5 Modalità di stipulazione del Contratto</i>	8
<i>ART.6 Categoria prevalente, categorie subappaltabili – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili</i>	8
<i>ART.7 Dichiarazione relativa ai prezzi</i>	9
<i>ART.8 Documenti che fanno parte del Contratto</i>	9
<i>ART.9 Fallimento dell'Appaltatore</i>	10
<i>ART.10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere</i>	10
<i>ART.11 GARANZIE, Qualità, provenienza ed accettazione dei materiali</i>	11
<i>ART.12 Cauzione definitiva – copertura assicurativa</i>	14
<i>ART.13 Consegna e inizio dei lavori</i>	15
<i>ART.14 Esecuzione dei lavori</i>	16
<i>ART.15 Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	18
<i>ART.16 Sospensioni e proroghe</i>	18
<i>ART.17 Penali</i>	19
<i>ART.18 Danni di forza maggiore</i>	21
<i>ART.19 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma</i>	22
<i>ART.20 Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	23
<i>ART.21 Riserve dell'Appaltatore</i>	24
<i>ART.22 Accordo bonario</i>	26
<i>ART.23 Recesso</i>	26
<i>ART.24 Risoluzione del Contratto</i>	27
<i>ART.25 DIVIETO DI Cessione del contratto e CESSIONE dei crediti</i>	28
<i>ART.26 Personale addetto ai lavori</i>	28
<i>ART.27 Clausole di Manleva</i>	30
<i>ART.28 Oneri e Obblighi a carico dell'Appaltatore</i>	30
<i>ART.29 Cantieri, attrezzi e spese</i>	32

<i>ART.30 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	34
<i>ART.31 Pagamenti in acconto</i>	34
<i>ART.32 Conto finale e pagamenti a saldo</i>	36
<i>ART.33 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto</i>	37
<i>ART.34 Ritardi nel pagamento della rata a saldo</i>	38
<i>ART.35 Cessione dei crediti</i>	38
<i>ART.36 Lavori a corpo</i>	38
<i>ART.37 Lavori in economia</i>	39
<i>ART.38 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera</i>	40
<i>ART.39 Lavori e somministrazioni su fatture – Gestione rifiuti e Oneri per la discarica</i>	40
<i>ART.40 Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi</i>	42
art. 40 BIS MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE	42
<i>ART.41 Direzione dei lavori</i>	42
<i>ART.42 Modifiche contrattuali</i>	44
<i>ART.43 Le modifiche contrattuali determinate da errori progettuali</i>	44
<i>ART.44 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</i>	44
<i>ART.45 Variazione dei lavori appaltati</i>	45
<i>ART.46 Norme di sicurezza generali</i>	45
<i>ART.47 Sicurezza sul luogo di lavoro</i>	45
<i>ART.48 Piano di sicurezza e di coordinamento</i>	46
<i>ART.49 Piano operativo di sicurezza</i>	46
<i>ART.50 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	47
<i>ART.51 Subappalto</i>	48
<i>ART.52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i>	49
<i>ART.53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</i>	49
<i>ART.54 Conto finale</i>	50
<i>ART.55 Presa in consegna dei lavori ultimati</i>	50
<i>ART.69 Termini per il collaudo e la regolare esecuzione</i>	51
<i>ART.57 Oggetto delle operazioni di collaudo</i>	52
<i>ART.58 Verbale della visita di collaudo</i>	52

<i>ART.59 Relazione di collaudo -----</i>	<i>53</i>
<i>ART.60 Osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo -----</i>	<i>53</i>
<i>ART.61 Approvazione del certificato di collaudo – Accettazione dell'opera -----</i>	<i>53</i>
<i>ART.62 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore--</i>	<i>54</i>
<i>ART.63 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione -----</i>	<i>61</i>
<i>ART.64 Custodia del cantiere-----</i>	<i>62</i>
<i>ART.65 Cartello di cantiere -----</i>	<i>62</i>
<i>ART.66 Spese contrattuali, imposte, tasse -----</i>	<i>63</i>
<i>ART.67 Privacy e riservatezza -----</i>	<i>63</i>
<i>ART.68 Legge Applicabile e Foro Competente -----</i>	<i>64</i>
<i>ART.69 Responsabilità amministrativa -----</i>	<i>64</i>
<i>ART.70 Miscellanea -----</i>	<i>65</i>

ART.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, SCOPO DELL'APPALTO DI LAVORI E NORME APPLICABILI

- 1.1. La CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato del Cilento e Vallo di Diano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale *«costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...»* (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A. ha la necessità di eseguire i lavori oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

ART.2 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI DELL'APPALTO

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto**: si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Committente o Stazione Appaltante o CONSAC GESTIONI IDRICHE**: si intende la Consac Gestioni Idriche S.p.A.;
 - **Contratto**: si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore in segno di accettazione integrale e incondizionata, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'Appalto o Elaborati**: si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all'Appalto: "Bando" e/o "Lettera di Invito" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Documentazione Tecnica" e/o "Scheda Tecnica" e/o "Specificazione Tecnica" e/o "Disegno" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Appaltatore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;
 - **Operatore Economico o Appaltatore o Appaltatrice o Impresa**: si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente;
 - **Parte**: si intende la Committente ovvero l'Appaltatore;
 - **Parti**: si intendono, congiuntamente, la Committente e l'Appaltatore;
- 2.2. Per quanto non previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ("Capitolato" o "C.S.A."), si rinvia nell'ordine: (i) agli Elaborati a base dell'Appalto, (ii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iii) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (iv) alle disposizioni vigenti del Codice Civile.

- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento economico e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dall'Appaltatore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dà atto, nonché dichiara ed espressamente garantisce alla Consac Gestioni Idriche S.p.A., di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'Appalto, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.
- 2.8. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla Consac Gestioni Idriche S.p.A., di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'Appalto, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.
- 2.9. L'Appaltatore dichiara altresì di essere edotto che qualora l'esito dell'accesso al fondo di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 fosse negativo, verranno stralciati dall'appalto € 3.661.072,00 e di conseguenza non verranno eseguite le opere denominate *"Sostituzione condotta - fabbisogno emergente a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 26 del DL n. 50/2022"* così come indicate nel computo metrico estimativo a base di gara e nelle tavole grafiche (con i relativi oneri della sicurezza diretti). L'Appaltatore, al verificarsi della circostanza dell'inefficace accesso al predetto fondo, non avrà nulla a che pretendere in quanto a mancato utile o danni comunque configurati.
- 2.10. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
- 2.11. L'assunzione del contratto implica l'accettazione e la conoscenza dei luoghi in cui si va ad intervenire nonché dei regolamenti comunali provinciali o demaniali.

ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

- 3.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti di cui al progetto denominato *"Intervento di sostituzione dell'adduttrice Faraone - II e III lotto"*, nonché di tutte le attività per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze,

concessioni, nulla osta e quant'altro occorre per la realizzazione delle opere, nel rispetto dei tempi fissati dal cronoprogramma di progetto.

- 3.2. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte e funzionale con riferimento al progetto esecutivo allegato ed alla destinazione dell'opera.
- 3.3. Pertanto, l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.
- 3.4. Sono compresi nell'Appalto:
- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
 - sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive offerte dall'Appaltatore in sede di gara.
- 3.5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- 3.6. Le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente elenco:
- Posa di condotta adduttrice con scavo tradizionale;
 - Adeguamento energetico di impianti di sollevamento idrici;
 - Realizzazione di pozzetti e opere d'arte per l'esecuzione delle opere;
 - Ripristini di pavimentazioni stradali,
- e secondo quanto dettagliato negli elaborati di progetto.
- 3.7. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo, redatto dalla Stazione Appaltante e ritenuto dall'Appaltatore, per espressa dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.
- 3.8. In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni, i calcoli preliminari e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicina al fine dell'opera appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante.
- 3.9. Consac Gestioni Idriche si riserva, a sua discrezione ed insindacabile scelta, di non procedere all'aggiudicazione dei lavori, senza che l'offerente possa avanzare in merito alcunché.

ART.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

- 4.1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito in:

a. lavori (compreso os diretti e speciali):	15 769 720,02 €
<i>a.1 lavori soggetti a ribasso</i>	15 304 192,85 €
<i>di cui oneri sicurezza diretti</i>	109 617,73 €
<i>a.3 oneri sicurezza speciali, non soggetti a ribasso</i>	465 527,17 €

- 4.2. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli Elaborati a base di gara.
- 4.3. L'offerta dell'Appaltatore deve tenere conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari riportate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ed amministrativi che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

ART.5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 5.1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del d. lgs. 50/2016.
- 5.2. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi degli elaborati progettuali sono vincolanti per l'aggiudicatario per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- 5.3. I lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ART.6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

- 6.1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “**OG6**” come riportato nella seguente tabella:

categoria		descrizione	importo lavori	classifica
OG	6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione	14 846 782,40 €	VII
OS	22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	361 352,26 €	II
OG	10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	96 058,19 €	I

	colonna A	colonna B	A+B
IMPORTI	importo lavoro al netto degli oneri della sicurezza	oneri sicurezza PSC	TOTALE
A1.1) Lavori a corpo	15 304 192,85 €		
Oneri della sicurezza		465 527,17 €	
IMPORTO TOTALE DI APPALTO	15 304 192,85 €		15 769 720,02 €

ART.7 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

- 7.1. L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
- 7.2. L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove dovranno essere realizzate le opere, sia dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.
- 7.3. I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza.
- 7.4. Con la stipula del Contratto d'appalto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.

ART.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 8.1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale ed al Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore:
 - a) gli allegati Disciplinari descrittivi e prestazionali;
 - b) tutti gli elaborati grafici descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
 - c) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo n.81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n.81/2008;
 - d) il Cronoprogramma di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato;
 - e) il Computo metrico estimativo;
 - f) l'Elenco prezzi unitari;
 - g) l'Offerta del concorrente presentata in sede di gara;

h) eventuale altra documentazione.

8.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il D.M. n.145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il DM n. 49/2018;
- Il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

8.3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per cateConsac gestioni idrichee omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori stessi;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro allegato.

8.4. Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART.9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

9.1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante di avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art.110 del d. Lgs. 50/2016;

9.2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del d. lgs. 50/2016.

ART.10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

10.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di eleggere domicilio nel (nei) comune/i in cui vengono effettuati i lavori.

10.2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento ("R.U.P."), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.

10.3. L'Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

10.4. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico

dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna.

- 10.5. Il Direttore dei Lavori, o il R.U.P., ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 10.6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.
- 10.7. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
- 10.8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
- 10.9. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consistenza e di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART.11 GARANZIE, QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 11.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
- 11.2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.

- 11.3. Il periodo di garanzia ha la durata prevista dal Contratto e/o dagli Elaborati a base dell'affidamento ovvero, in mancanza, dalla normativa pro tempore vigente, fermo restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento e/o modifica su un bene immobile già esistente.
- 11.4. Relativamente all'art. 1669 del Codice Civile, per gravi difetti devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture, compromettendo la stabilità e la conservazione dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell'opera (ad esempio, impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione, etc.) e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano il normale godimento e la funzionalità, essendo eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
- 11.5. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale e/o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti, senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile.
- 11.6. Se l'Appaltatore non provvede a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente comma, tempestivamente e, comunque, entro il termine che gli è indicato dalla medesima Committente, quest'ultima può fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore tutte le relative spese, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
- 11.7. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
- 11.8. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.
- 11.9. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente Capitolato speciale d'appalto.
- 11.10. L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare, con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
- 11.11. Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante consegna di apposite schede tecniche con congruo anticipo, tenendo presente che la Direzione Lavori ha trenta giorni per effettuare le relative approvazioni. In assenza di tale approvazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori.
- 11.12. Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
- 11.13. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.

- 11.14. L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
- 11.15. Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
- 11.16. Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni. La Stazione Appaltante ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli dall'appalto, senza che per questo l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione.
- 11.17. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.
- 11.18. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.
- 11.19. Qualora l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti, indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
- 11.20. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
- 11.21. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.
- 11.22. Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali, è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere.
- 11.23. Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà, l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle

prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.

- 11.24. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

ART.12 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA

- 12.1. Ove richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti contenuti negli Elaborati a base dell'affidamento, l'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della Consac Gestioni Idriche S.p.A., prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 12.2. Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 12.3. L'Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 12.4. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto ex lege, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 12.5. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
- a. danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;
 - b. responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche l'Ente Appaltante, il personale di Consac gestioni idriche S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di Consac gestioni idriche S.p.A., i fornitori dell'Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da Consac gestioni idriche S.p.A.;
 - c. la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato definitivo di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

- 12.6. Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e suoi dipendenti;
 - Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall'Assicurato;
 - Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti.
- 12.7. L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.
- 12.8. L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a Consac gestioni idriche S.p.A. prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

ART.13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- 13.1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.
- 13.2. Ai sensi dell'art.32, comma 13, del d.lgs. 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 13.3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 13.4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 13.5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- 13.6. L'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

ART.14 ESECUZIONE DEI LAVORI

- 14.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale ed a perfetta regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica applicabile al momento in cui sono rese le prestazioni, nonché in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 14.2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 14.3. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla Consac gestioni idriche S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.
- 14.4. Non costituisce esclusione né alcuna limitazione alla piena incondizionata ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore la presenza o meno sul luogo dei lavori del personale della Committente di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli nonché l'accettazione di materiali inseriti in contabilità.
- 14.5. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
- 14.6. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente può trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, ovvero ad altri eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino e/o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invita l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente è soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'art. 11 del presente documento, ove prevista. L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra e con particolare riguardo all'operazione di compensazione, dichiara e garantisce, sin d'ora, di prestare il proprio assenso.
- 14.7. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante (art. 4 c.1 del DM 145/2000) che deve essere presente in cantiere per tutta la durata dell'appalto.
- 14.8. La Stazione Appaltante può esigere nel caso di gravi e giustificati motivi il cambio del rappresentante dell'Appaltatore in cantiere.
- 14.9. Nel caso di richiesta di intervento immediato da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire per ripristinare eventuali difformità o situazioni che compromettono la sicurezza delle persone e delle cose.

- 14.10. Al fine di rispettare l'avanzamento programmato dei lavori e/o recuperare eventuali ritardi occorsi per cause imputabili all'Appaltatore, la Direzione lavori ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il potenziamento delle squadre, maestranze e incremento dei fronti di cantiere.
- 14.11. La Stazione Appaltante può ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di tutte le lavorazioni. I lavori affidati dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.
- 14.12. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.
- 14.13. I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, se riutilizzati per la circolazione dei pedoni e dei mezzi, al termine di ogni giornata lavorativa, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; con ripristino provvisorio realizzato con conglomerato bituminoso a caldo.
- 14.14. Fermo restando il ripristino definitivo previsto negli elaborati progettuali, laddove è richiesta la riapertura della sede stradale al termine di ogni giornata lavorativa è fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare la pavimentazione stradale quotidianamente con binder a caldo ben compattato, preliminarmente alla riapertura della stessa alla circolazione dei mezzi e pedoni. Tale lavorazione dovrà essere eseguita contestualmente alla rimozione di ogni residuo connesso alla posa in opera del tappetino lungo l'intero sviluppo longitudinale della traccia ripristinata e dalle caditoie stradali adiacenti interessate dall'eventuale accumulo di materiale di scavo.
- 14.15. L'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalità dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, garantendo, per l'intera durata del Contratto, H24, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in sicurezza della viabilità, esclusivamente mediante l'utilizzo di conglomerato bituminoso a caldo (o a freddo per casi particolari e previa autorizzazione della Direzione lavori) per il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.
- 14.16. In mancanza di precise indicazioni da parte dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, il ripristino della pavimentazione stradale e dell'eventuale segnaletica orizzontale verticale dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa (qualora trattasi di pavimentazione non più adottata dall'Ente), e comunque con spessori non inferiori a quelli indicati negli elaborati progettuali, ove consegnati dalla Direzione dei lavori all'Appaltatore.
- 14.17. L'Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire potrebbero interferire con opere esistenti in esercizio; pertanto, tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio. Altresì, l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio delle reti stesse, nonché per l'attesa necessaria per consentire al personale gestore dei sottoservizi l'esecuzione dei lavori di propria competenza.

- 14.18. Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente Capitolato, in aree urbane, l'Appaltatore deve garantire la conservazione e l'integrità di tutti i sottoservizi (cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, condotte idriche, di gas e di fluidi in genere) presenti nel sottosuolo.
- 14.19. È fatto obbligo all'Appaltatore di assumere tutte le ulteriori informazioni relative ai sottoservizi esistenti, anche quelle eventualmente non segnalate in progetto, e di provvedere all'accertamento della loro esistenza, adottando modalità operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalità senza interruzioni.
- 14.20. Le attività relative all'accertamento dell'esistenza ed al mantenimento della funzionalità e continuità di sottoservizi, necessarie e propedeutiche all'esecuzione dei lavori, sono comprese e compensate nei prezzi di appalto, senza alcuna possibilità per l'Appaltatore di invocare maggiori costi in funzione della frequenza di rinvenimento delle interferenze. Tutte le indagini preventive possono essere eseguite, sotto la responsabilità dell'Appaltatore, con saggi diretti in loco o con indagini non distruttive (georadar, allineatore, ecc.). Qualora tali sottoservizi vengano danneggiati nel corso dei lavori, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile del risarcimento degli stessi agli Enti gestori.
- 14.21. L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai lavori contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 14.22. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile per eventuali danni, sinistri ed incidenti che per qualsiasi motivo siano riconducibili alle lavorazioni effettuate.

ART.15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 15.1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 731 (settecentotrentuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
- 15.2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 15.3. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R., la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

ART.16 SOSPENSIONI E PROROGHE

- 16.1. Ai sensi dell'art. 107 del d. lgs 50/2016, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del d. lgs 50/2016.

- 16.2. Ai sensi dell'art.107, comma 2 del d. lgs 50/2016, il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
- 16.3. Tra le circostanze per le quali il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori rientrano le situazioni derivanti dal ritardato trasferimento dei finanziamenti da parte dell'Ente erogatore.
- 16.4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- 16.5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
- 16.6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del d. lgs. 50/2016 e DM 49/2018.
- 16.7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 19.
- 16.8. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del d. lgs. 50/2016, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART.17 PENALI

- 17.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata dalla Direzione Lavori una penale giornaliera pari 0,06 % dell'ammontare netto dell'importo del contratto.
- 17.2. Le penali sono applicate in misura giornaliera nella predetta percentuale dello 0,06 % dell'ammontare netto del contratto anche in caso delle seguenti violazioni imputabili all'Appaltatore:

- a. ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 4;
 - b. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per l'esecuzione di lavorazioni (ODS) o per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in Contratto;
 - e. ritardo nel rispetto delle soglie temporali, di inizio, fine e delle condizionalità fissate nel cronoprogramma dei lavori approvato preventivamente dalla Stazione Appaltante;
 - f. inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art.59 del presente Capitolato.
- 17.3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19.
- 17.4. Ulteriori penali possono essere applicate dalla Direzione Lavori nella misura unitaria di euro 500 per ognuna delle seguenti inottemperanze rilevate:
- a. ritardo, rispetto ai termini fissati dalla Direzione dei lavori o dal Capitolato, nella consegna di tutta la documentazione relativa alle accettazioni dei materiali, alle attestazioni di conformità dei materiali impiegati nonché, ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2008, n. 37, alla dichiarazione di conformità impianti anche in virtù della denuncia agli Enti preposti nei tempi stabiliti al richiamato d. lgs. 37/08;
 - b. ritardo nella consegna dei grafici "come costruito" ("as-built"), in formato dwg, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate e conformi alle indicazioni grafiche fornite dal Direttore dei Lavori;
 - c. inadempimenti dell'Appaltatore nei confronti delle disposizioni della Direzione Lavori.
- 17.5. Nel caso di non conformità riscontrate in materia di sicurezza, oltre alle eventuali denunce agli enti competenti, la Direzione Lavori applica una penale giornaliera per ogni inottemperanza rilevata pari ad euro 500,00 per il periodo in cui permane l'infrazione e fino alla eliminazione della non conformità, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante per i casi gravi di poter risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi del contratto.

A titolo di esempio si riportano le tipologie di difformità con la relativa entità (lieve e grave); l'elenco è esclusivamente indicativo e non esaustivo; pertanto è lasciata al Direttore dei Lavori/Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ogni valutazione in merito:

non conformità lievi rilevate in cantiere e normalmente corrette sul posto:

- mancato utilizzo in cantiere dei DPI e del vestiario in dotazione;
- segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata e/o delimitazione cantiere incompleta e/o inadeguata;
- Piano operativo della sicurezza (POS) revisionato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e non presente in cantiere;

non conformità gravi rilevate in cantiere:

- inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 55 del presente Capitolato recante "Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera";
- mancato aggiornamento nel POS dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere;
- rilevatore gas/ossigeno assente ma potenzialmente necessario per il tipo di lavorazione in atto in ambiente potenzialmente confinato;
- segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente o fortemente inadeguata;
- assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo;
- assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di caduta dall'alto/ nel vuoto.

17.6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

17.7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo art. 24 in materia di risoluzione del contratto.

17.8. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante.

ART.18 DANNI DI FORZA MAGGIORE

18.1. Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di seguito riportate.

18.2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

18.3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

18.4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

18.5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

18.6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART.19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

- 19.1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, entro 10 giorni dalla ricezione o comunque prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini per l'ultimazione.
- 19.2. Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di contratto.
- 19.3. Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte della Stazione Appaltante. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite all'art. 17, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
- 19.4. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 3% (tre per cento). In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccredito all'Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.
- 19.5. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stabilito dal precedente art. 17.
- 19.6. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 19.7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
- 19.8. L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
- 19.9. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii., predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
- 19.10. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore Lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

ART.20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 20.1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare o non continuativa conduzione secondo programma:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

20.2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

20.3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17 del presente capitolato speciale d'appalto, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

ART.21 RISERVE DELL'APPALTATORE

21.1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una riserva nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla e immediatamente (art.31 c.2 CGA) successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

21.2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

21.3. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, a pena di decadenza, di iscrivere e confermare le riserve sul registro di contabilità, all'atto della sottoscrizione di questo (art.31 c.2 CGA), immediatamente dopo il verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

21.4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di decadenza, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene che siano dovute.

- 21.5. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto del procedimento di verifica (art 240 bis c. 1bis L 163).
- 21.6. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore deve esplicitarle, a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le ragioni di ciascuna domanda e l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto.
- 21.7. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto (art. 191 comma 4). L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15 per cento dell'importo contrattuale. (Art 205 comma 2 del Dlgs 50)
- 21.8. Il Direttore dei Lavori ha l'onere di provvedere, nell'arco temporale dei quindici giorni successivi, ad esporre nel registro di contabilità sue motivate ed esaurienti deduzioni alle pretese dell'Appaltatore (art.190 c.4).
- 21.9. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
- 21.10. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità nei termini previsti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare quest'ultima nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, decadendo così il diritto dell'Appaltatore di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. (190 c 5)
- 21.11. Qualora il R.U.P. abbia valutato, secondo motivate ed esaurienti controdeduzioni del Direttore dei lavori, la non ammissibilità o manifestata infondatezza delle riserve, lo stesso R.U.P., con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia circa la decadenza ad ogni effetto di legge delle riserve apposte dall'Appaltatore.
- 21.12. Con apposita relazione riservata, l'organo di collaudo, ove nominato, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
- 21.13. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo, a pena di decadenza, di confermare le riserve ancora in essere sul conto finale dei lavori. Restano escluse quelle per le quali è intervenuto già accordo bonario tra le parti.
- 21.14. Le riserve che non siano espressamente confermate dall'Appaltatore sul conto finale dei lavori si intendono abbandonate/decadute.
- 21.15. Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori, ove l'Appaltatore ritenga illegittima la sospensione fin dall'inizio.
- 21.16. La riserva deve essere poi confermata, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.
- 21.17. Fermo restando quanto disposto dal presente paragrafo, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa

dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto la Stazione Appaltante a riprendere i lavori.

- 21.18. Qualora, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.
- 21.19. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
- 21.20. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà iscrivere riserve, anche di tipo continuativo, per tutte le opere realizzate e concluse nell'ambito dei lavori per cui lo stesso Appaltatore abbia già sottoscritto tutti i relativi atti, compreso la regolare esecuzione/collaudo, senza riserva.
- 21.21. Ai sensi dell'articolo 1462 Codice Civile, l'obbligo dell'Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L'Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all'integrale adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L'Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall'articolo 1460 Codice Civile.
- 21.22. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

ART.22 ACCORDO BONARIO

- 22.1. Qualora, ad esito del procedimento di gestione delle riserve, sia intenzione della Stazione appaltante a divenire ad un accordo bonario, si applicano le vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 50/2016).

ART.23 RECESSO

- 23.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione all'Appaltatore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 23.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 23.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti all'Appaltatore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (quattro quinti) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

- 23.4. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, l'Appaltatore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ART.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 24.1. Quando il Direttore dei Lavori accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita dei lavori e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti dall'Impresa regolarmente ed utilmente a favore della Stazione Appaltante e che devono essere accreditati all'Appaltatore.
- 24.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 24.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 24.4. In sede di liquidazione finale dei lavori del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016.
- 24.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda i lavori oggetto dell'appalto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.
- 24.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- a. l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - f. non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

- g. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- h. gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
- i. qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte di Consac gestioni idriche spa del Servizio Idrico Integrato;
- j. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k. la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- l. ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati e/o dal Contratto.

24.7. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

24.8. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

24.9. Con la risoluzione viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

24.10. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

ART.25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

25.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

25.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*.

25.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

ART.26 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

26.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere – previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore – che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

- 26.2. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 26.3. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche ai soggetti cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.
- 26.4. Anche successivamente all'inizio dell'esecuzione dei lavori, su richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà tenuto ad esibire:
- (i) l'elenco del personale e/o di eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti preventivamente autorizzati, se previsto dalla legge, che intendono utilizzare per lo svolgimento dei lavori [delle prestazioni] di cui al presente Contratto;
 - (ii) il DURC ed i modelli F24 di pagamento delle ritenute;
 - (iii) tutta la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, l'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori e ogni altra documentazione riguardante il personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto (incluso il permesso di soggiorno del personale straniero impiegato nell'Appalto o altri documenti attestanti la proroga o il rinnovo di tale permesso);
 - (iv) ogni altra documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale relativi al personale impegnato nell'esecuzione del Contratto.
- 26.5. Detta documentazione deve essere fornita con regolarità quadrimestrale dall'Appaltatore e, comunque, a seguito di semplice richiesta scritta della Committente.
- 26.6. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 23.
- 26.7. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

ART.27 CLAUSOLE DI MANLEVA

- 27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata Consac gestioni idriche S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima Consac gestioni idriche S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 27.2. L'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la Consac gestioni idriche S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la Consac gestioni idriche S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima Consac gestioni idriche ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 27.3. Pertanto, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la Consac gestioni idriche S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore resta obbligato nei confronti della Consac gestioni idriche, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la Consac gestioni idriche, ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima Consac gestioni idriche dalle controversie.
- 27.4. Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

ART.28 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 28.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 28.2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..
- 28.3. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce:

- a. che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
- b. che è escluso qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo della Committente sul personale impiegato dall'Appaltatore relativamente e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per cui il Committente si limiterà ad impartire solo direttive di massima all'Appaltatore ovvero a fornire gli ordini previsti dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- c. di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- d. di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- e. di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.

28.4. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
- c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- e) sorvegliare e vigilare sullo stato di manutenzione degli interventi effettuati a seguito dei lavori, comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza e fino al collaudo delle opere realizzate nell'ambito delle attività in appalto.

28.5. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari

ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

- 28.6. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e/o dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto.
- 28.7. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 28.8. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, l'Appaltatore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 28.9. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti nel presente Capitolato, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

ART.29 CANTIERI, ATTREZZI E SPESE

- 29.1. Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi e le condizioni economiche previste nell'ambito degli altri atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento e del Contratto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, e:
- a. l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, l'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
 - b. l'installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
 - c. ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
 - d. la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
 - e. le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che

l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;

- f. l'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, che sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. n. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
- g. gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità ed eventuale collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
- h. le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- i. il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
- j. eventuali "verbali di accertamento di violazioni" elevati da Enti e/o Autorità pubbliche e "penali" comminate dal Comune o da altri Enti e/o Autorità pubbliche per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di scavi stradali;
- k. l'organizzazione del cantiere: l'occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entità dell'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisorie e tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l. lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- m. la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all'Appaltatore;
- n. l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l'anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di una squadra tipo, salva diversa indicazione contenuta nel Contratto o negli Elaborati a base dell'affidamento;
- o. l'immediata segnalazione al Committente e la conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- p. quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino all'eventuale collaudo;

- q. la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino all'eventuale collaudo;
- r. le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante all'eventuale collaudatore;
- s. la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione dei lavori, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;
- t. gli oneri per la caratterizzazione dei rifiuti preliminarmente allo smaltimento in discarica autorizzata;
- u. tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
- v. l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori.

29.2. È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le prestazioni in piena sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini stabiliti.

ART.30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 30.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 30.2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 30.3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente; della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore), che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

ART.31 PAGAMENTI IN ACCONTO

- 31.1. I pagamenti dei corrispettivi legittimamente maturati ai sensi del contratto, sono comunque subordinati ai tempi e modalità di corresponsione ed alla effettiva e preventiva erogazione a favore di Consac Gestioni Idriche dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell'ambito della misura M2C4-I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza e l'approvvigionamento idrico" Investimento 4.1 – Missione 2, Componente C4 del PNRR senza che ciò possa costituire, in alcun caso, motivo per qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa da parte dell'Appaltatrice, ivi inclusa la richiesta di interessi per ritardato pagamento e/o la richiesta di risarcimento dei danni.
- 31.2. In ogni caso, la Consac Gestioni Idriche si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di revoca e/o mancata effettiva erogazione del finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare e/o pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante.

- 31.3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, e se stabilita negli atti di gara e nel contratto, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- 31.4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
- a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
 - b. l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
- 31.5. L'anticipazione viene progressivamente compensata sui pagamenti effettuati nel corso dell'appalto a seguito della emissione degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento e fino alla concorrenza dell'importo totale corrisposto. In ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
- 31.6. Su ogni certificato di pagamento, a fronte dell'importo totale maturato "*a tutto il...*", cioè dell'ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguite "*a tutto il...*", verrà riportata una apposita voce in detrazione pari al 20% del suddetto importo totale maturato relativa alla quota parte dell'anticipazione corrisposta.
- 31.7. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 31.8. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
- 31.9. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 9, un importo non inferiore ad € 500.000,00 (*euro cinquecentomila/00*).
- 31.10. Ai sensi dell'art.30, commi 5 e 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, anche a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi, nulla ostando e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo.

- 31.11. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 8, il Direttore dei Lavori redige lo Stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. Il Responsabile Unico del procedimento, previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva attestata mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. – documento unico di regolarità contributiva emetterà il relativo certificato di pagamento.
- 31.12. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; la fattura intestata a Consac Gestioni Idriche S.p.A., via Ottavio Valiante, 30 – Vallo della Lucania (SA) – andrà recapitata presso gli uffici di CONSAC GESTIONI IDRICHE S.p.A. via Ottavio Valiante, 30 – 84078 Vallo della Lucania (SA); sulla stessa l'Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo (Repertorio), il Codice Unico del Progetto (C.U.P.), il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nel contratto, sarà effettuato entro 90 gg.d.f.f.m..
- Il pagamento è effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C."). Sulle somme dovute sono operate – nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Le fatture devono essere emesse in regime di split payment.
- 31.13. Il pagamento del corrispettivo è effettuato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare richieste di maggiori spese per interessi, danni, e quant'altro dipendente da eventuali ritardi nell'accredito dei fondi medesimi.
- 31.14. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.
- 31.15. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 8.
- 31.16. Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli Stati di avanzamento.
- 31.17. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

ART.32 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

- 32.1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
- 32.2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto

finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

- 32.3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'Appaltatore.
- 32.4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art.22, comma 9, nulla ostando, è pagata a 30 giorni gg. d.f.f.m. dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
 - presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.
- 32.5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
- 32.6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è di importo pari al saldo, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
- 32.7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 32.8. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:
- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
 - alternativamente a propria scelta, oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
 - alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
- 32.9. In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno.
- 32.10. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate.
- 32.11. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART.33 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

- 33.1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i

primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

- 33.2. Parimenti, non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
- 33.3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
- 33.4. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART.34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO

- 34.1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

ART.35 CESSIONE DEI CREDITI

- 35.1. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art.106, comma 13 del d. lgs. 50/2016.

ART.36 LAVORI A CORPO

- 36.1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 36.2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 36.3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B» di cui all'art.2 del presente Capitolato, rimodulate come previsto al successivo comma 7, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 36.4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione. Pertanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

- 36.5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
- 36.6. E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, e comunque per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.
- 36.7. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro di cui alla predetta tabella «B» (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.

ART.37 LAVORI IN ECONOMIA

- 37.1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 37.2. In relazione alla tipologia di lavori da eseguire, il Direttore dei lavori procederà a disporre la contabilità mediante computo metrico o con liste settimanali operai, mezzi d'opera e provviste.
- 37.3. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
- 37.4. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze imprevedute. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.
- 37.5. Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia, l'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.
- 37.6. Detti costi saranno incrementati da spese generali ed utili di impresa e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
- 37.7. Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.
- 37.8. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire i propri Rappresentanti, Referenti e/o, delegati che non siano di gradimento della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante.
- 37.9. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
- 37.10. Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.
- 37.11. Sono pertanto a carico dell'Appaltatore, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il

loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

- 37.12. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.
- 37.13. L'Appaltatore ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 37.14. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART.38 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

- 38.1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 22 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
- 38.2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

ART.39 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA

- 39.1. La corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nel DM 49/18. Tali lavori e somministrazioni saranno sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, saranno pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate dall'Appaltatore.
- 39.2. L'Appaltatore, per tutte le attività e le lavorazioni regolate dal presente Capitolato, assume la qualifica di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/06, così come modificato dall'art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015 e, pertanto, è tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.
- 39.3. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
- 39.4. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrle, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità alla Direzione Lavori per la relativa verifica ed approvazione.
- 39.5. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

- 39.6. La gestione di terre e rocce da scavo, prodotte dall'Appaltatore nel corso delle prestazioni richieste in contratto, è disciplinata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, prima dell'inizio dei lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad attestare l'eventuale impiego di tali materiali come "sottoprodotti" mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; l'effettivo utilizzo dei suddetti materiali come "sottoprodotti" dovrà poi essere attestato dall'Appaltatore all'autorità competente mediante la "Dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
- 39.7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione dei rifiuti e dei succitati sottoprodotti, nonché delle discariche utilizzate e di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
- 39.8. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle normative citate, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione di tutti i materiali di risulta che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
- 39.9. Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.
- 39.10. Sono a carico dell'Appaltatore e non rimborsabili dalla Stazione appaltante le seguenti attività:
- a. le indagini, di ogni genere, per la caratterizzazione preliminare dei rifiuti;
 - b. eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
 - c. eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
 - d. eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio, nei limiti consentiti dalla norma;
 - e. eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
- 39.11. L'Appaltatore si obbliga ad osservare per la corresponsione degli importi relativi agli oneri di discarica la normativa in materia e le condizioni contrattuali. Tali oneri saranno rimborsati dalla Stazione Appaltante solo se documentati e giustificati secondo legge e contratto.
- 39.12. La localizzazione e la scelta della discarica dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla consegna dei lavori l'elenco delle discariche autorizzate che intende utilizzare durante l'esecuzione dei lavori nonché tutte le autorizzazioni vigenti e l'elenco prezzi applicato per ogni tipologia di CER per la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.
- 39.13. L'Appaltatore, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà trasmettere il fascicolo, di cui al precedente comma 37.4, con cadenza mensile, pena applicazione di penali, ed ogni altra informazione ritenuta necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa.
- 39.14. La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica è effettuata esclusivamente con i prezzi di elenco prezzi, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica (carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non è previsto alcun onere.

ART.40 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

40.1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, compensano anche:

- a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d. circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

40.2. I prezzi medesimi, per lavori a corpo e a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

ART.41 DIREZIONE DEI LAVORI

41.1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e del DM 49/2018, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (*in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento*) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

ART. 41 BIS MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

41.1bis I materiali di fornitura dell'Appaltatore devono essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi possono essere messi in opera previo benestare della Committente.

41.2bis L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.

41.3bis Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non danno diritto allo stesso di richiedere alcuna modifica dei termini di consegna contrattuali.

- 41.4bis La Committente può rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore deve procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
- 41.5bis Qualora l'Appaltatore non provveda alla sostituzione entro il termine che è indicato dalla Committente, quest'ultima può provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
- 41.6bis Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non dà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi e la contabilizzazione è eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
- 41.7bis La Committente ha la facoltà di eseguire tutte le prove che ritiene necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.
- 41.8bis Se non diversamente previsto nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, tutti i materiali e le apparecchiature messi a disposizione dalla Committente sono presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure secondo le modalità che sono stabilite dalla Committente stessa.
- 41.9bis L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
- 41.10bis Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non danno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.
- 41.11bis Qualora la Committente, per l'esecuzione dei lavori, mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non ha diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
- 41.12bis Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavori, la Committente consegna all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento dell'attività contrattuale, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario.
- 41.13bis Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
- 41.14bis L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
- 41.15bis Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

ART.42 MODIFICHE CONTRATTUALI

- 42.1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 42.2. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART.43 LE MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI

- 43.1. Le modifiche del contratto di appalto sono ammesse nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art.106, comma 2, del D. Lgs. 106/2016, le modifiche causate da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione sono consentite se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.
- 43.2. Ai sensi dell'art.106, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al precedente comma 1.
- 43.3. La Stazione Appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto causate da errori o omissioni del progetto esecutivo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla Stazione Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

ART.44 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

- 44.1. Le variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
- 44.2. L'esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all'interno di una perizia di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante.
- 44.3. In entrambi i casi, il Direttore dei Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:
- a) desumibili dal proprio prezzo, se esistente, o dai listini correnti nell'area interessata;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
 - c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera b).
- 44.4. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzo o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

44.5. L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

44.6. I nuovi prezzi così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell'importo contrattuale o perché, pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziare per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART.45 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI

45.1. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.46 NORME DI SICUREZZA GENERALI

46.1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché del Decreto Legislativo di Riferimento e vigente in materia (D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii).

46.2. I costi aggiuntivi della sicurezza sono determinati e riportati in apposito elaborato posto a base di gara e non soggetto a ribasso d'asta e contemplano gli oneri per la sicurezza necessari alla risoluzione delle interferenze. Restano esclusi dal citato elaborato gli oneri della sicurezza "intrinseci" e compensati nelle singole voci di elenco prezzi poste a base di gara, con chiara e specifica clausola di non ritrattabilità, previsti per gli apprestamenti necessari alle lavorazioni in appalto indispensabili alla risoluzione dei rischi specifici propri dell'Appaltatore.

46.3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

46.4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART.47 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

47.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n.106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

47.2. Il presente appalto prevede, tra l'altro, l'esecuzione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (allegato IV d.lgs. 81/08); pertanto l'Appaltatore dovrà adempiere a quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008, in particolare all'art. 66 "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento" ed all'art. 121 "Presenza di gas negli scavi" ed essere in possesso, ai fini dell'esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 177/2011.

ART.48 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

48.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art.100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

48.2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del d.lgs. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

48.3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

48.4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

48.5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

48.6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

48.7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.49 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

49.1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 49.2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.50 del presente Capitolato.
- 49.3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- 49.4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
- 49.5. L'Appaltatore è obbligato a dichiarare, riportare ed aggiornare nel POS i nominativi delle figure responsabili per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in mansione e numero coerenti con i fronti di cantiere operativi.

ART.50 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 50.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 50.2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- 50.3. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
- 50.4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 50.5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
- 50.6. L'Appaltatore è obbligato a rispettare le misure anticontagio COVID-19 vigenti; dovrà inoltre:
- prevedere le attività di informazione sulle procedure previste nel PSC per tutti i lavoratori operanti nell'impresa (compresi subappaltatori e lavoratori autonomi), secondo le modalità previste da PSC;

- prevedere che tutti i locali al chiuso siano dotati di apposite finestre, al fine di permettere la corretta areazione ogni 2 ore come da PSC;
- prevedere tutte le attività di pulizia e disinfezione di ogni mezzo o attrezzo, organizzare le squadre in modo che ogni mezzo o attrezzo sia usato da un solo operatore di una singola impresa che opera nel cantiere; dovrà infine prevedere la pulizia e disinfezione giornaliera del cantiere al termine delle attività lavorative;
- fornire i DPI necessari ai lavoratori per la prevenzione al contagio del COVID-19, e organizzare i lavori e le turnazioni nel rispetto del cronoprogramma;
- prevedere la presenza di un addetto dell'impresa nel cantiere, dedicato al controllo della misurazione della temperatura corporea degli addetti, al controllo del corretto utilizzo dei DPI e alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni AntiCOVID riportate nel PSC.

ART.51 SUBAPPALTO

- 51.1. L'Appaltatore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 51.2. L'Appaltatore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 51.3. I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla lex specialis, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 51.4. L'Appaltatore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
- 51.5. Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatore e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 51.6. Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore stesso, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o del subfornitore; diversamente, in tutte

le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della CONSAC GESTIONI IDRICHE, l'Appaltatore – con la sottoscrizione del Contratto – dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.

51.7. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'ammontare delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e/o dal subfornitore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori ("SAL"); pertanto, i ritardi nella emissione del certificato di pagamento dovuti alla mancata e/o tardiva comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'ammontare delle prestazioni rese dal subappaltatore e/o dal subfornitore non potranno in nessun modo essere invocati dal medesimo Appaltatore ai fini del riconoscimento degli interessi.

ART.52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

52.1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART.53 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

53.1. Ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

53.2. L'Appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, come risulta ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato; pertanto per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardi a lui non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all'art.17 del presente Capitolato.

53.3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel

senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

- 53.4. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Appaltatore il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
- 53.5. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.
- 53.6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.

ART.54 CONTO FINALE

- 54.1. Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018 e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Capitolato.

ART.55 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 55.1. Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente, ed a condizione che:
- a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
 - b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
 - c. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;
 - d. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- 55.2. A richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
- 55.3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
- 55.4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

- 55.5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
- 55.6. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 55.7. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art.55 bis VERIFICHE E COLLAUDI

55.1bis La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei lavori, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che hanno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

55.2bis La Committente approva, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

55.3bis In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento dei lavori e, in particolare, per la presenza di lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

55.4bis La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità delle prestazioni che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

55.5bis Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutte le prestazioni nel loro complesso, non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento, per qualsiasi vizio e/o difetto dell'opera o della prestazione resa.

ART.56 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

- 56.1. Ai sensi dell'art.102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 56.2. Ai sensi dell'art.229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art.102, comma 5 del DLgs n. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

- 56.3. Ai sensi del comma 3 art 102 del D.lgs.50/2016, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 56.4. L'organo di collaudo, ovvero il Direttore dei Lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
- 56.5. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori, nonché ove occorra altri dipendenti di Consac Gestioni Idriche S.p.A. invitati dal collaudatore.
- 56.6. L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
- 56.7. È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

ART.57 OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

- 57.1. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante
- 57.2. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
- 57.3. Nel corso del collaudo:
- a. verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
 - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
 - se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
 - se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;
 - b. verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.
- 57.4. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l'adempimento del suo mandato.

ART.58 VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO

- 58.1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:
- ☐ la provincia e la località;
 - ☐ il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
 - ☐ la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;

- ☐ l'importo della spesa;
- ☐ le generalità dell'Appaltatore;
- ☐ le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
- ☐ il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
- ☐ gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
- ☐ i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.

58.2. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

58.3. Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall'Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.

ART.59 RELAZIONE DI COLLAUDO

59.1. Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- ☐ se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
- ☐ sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
- ☐ i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
- ☐ le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- ☐ la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- ☐ le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell'Appaltatore.

59.2. In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

ART.60 OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

60.1. Il certificato di collaudo è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

60.2. All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo.

60.3. Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

ART.61 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA

61.1. Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo dei lavori si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante

- 61.2. L'approvazione scritta della Stazione Appaltante equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.
- 61.3. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.

ART.62 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 62.1. Oltre agli oneri previsti dal DPR 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- 62.1.1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- 62.1.2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 62.1.3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 62.1.4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 62.1.5. Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- 62.1.6. Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. La guardiania dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22).
- 62.1.7. Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, per le attività di Direzione dei lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o in legname, di superficie coperta non inferiore a 40 mq, arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L'Appaltatore avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la

sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'Appaltatore all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.

- 62.1.8. Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Fibra Ottica, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti e l'ottenimento delle DIA presso le amministrazioni competenti predisponendo su indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati.
- 62.1.9. La verifica e l'esecuzione, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l'opera oggetto dell'appalto.
- 62.1.10. La verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione geotecnica o geologica allegata al progetto esecutivo, di cui al D.M. 21.01.1981. Tale verifica, in caso di necessità, ovvero prima dell'esecuzione di opere di fondazione, sostegno, perforazioni ecc, dovrà essere integrata di saggi geognostici e conseguente verifica eseguita da un geologo o geotecnico di fiducia dell'Appaltatore, iscritto all'albo, il quale assume con l'Appaltatore stesso la responsabilità piena e incondizionata della realizzazione a regola d'arte delle opere suddette.
- 62.1.11. La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli eventuali impianti compresi nell'appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. Prima di eseguire le opere, l'Appaltatore dovrà tempestivamente presentare, all'Ente Appaltante, gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un Tecnico abilitato di sua fiducia, regolarmente iscritto all'albo, il quale assume con l'Appaltatore, la piena e incondizionata responsabilità degli stessi, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante. L'Appaltatore, insieme con il Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena e incondizionata responsabilità dell'esecuzione, a regola d'arte, delle suddette opere.
- 62.1.12. La denuncia delle opere strutturali all'Ufficio del Genio Civile per territorio, che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ai sensi della Legge n°. 1086 del 05.11.1971.
- 62.1.13. La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge n° 64 del 02.02.1974.
- 62.1.14. Ove richiesto dalla D.L., l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente "ante operam" e "post operam" sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell'area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
- 62.1.15. Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.

- 62.1.16. Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti. L'Appaltatore è tenuto a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
- 62.1.17. Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisorie. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. Restano a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali, ovvero fideiussori, che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'Appaltatore. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'Appaltatore rimane unico e diretto responsabile.
- 62.1.18. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.
- 62.1.19. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 62.1.20. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 62.1.21. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.
- 62.1.22. Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
- 62.1.23. Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previa intesa diretta con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
- 62.1.24. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto

dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.

- 62.1.25. Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 62.1.26. La concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- 62.1.27. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme.
- 62.1.28. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 62.1.29. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 62.1.30. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno, inoltre, a carico dell'Appaltatore le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell'Appaltatore le prove di

funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'Appaltatore delle condizioni e degli impegni contrattuali.

- 62.1.31. Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
- 62.1.32. L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti.
- 62.1.33. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
- 62.1.34. L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate, o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile
- 62.1.35. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno consegnate in formato digitale.
- 62.1.36. La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere “come costruito” (As Built) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) per la successiva verifica ed approvazione da parte della DL o in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento all'Appaltatore.
- 62.1.37. Ferma l'autonomia dell'Appaltatore di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più opportuna, lo stesso ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta dell'Ente Appaltante di eseguire specifici lavori destinati a consentire l'attivazione anticipata delle singole parti dell'opera in appalto. L'attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d'opera. A fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell'Ente Appaltante nulla è dovuto all'Appaltatore.
- 62.1.38. La rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

- 62.1.39. A carico dell'Appaltatore sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.
- 62.1.40. Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- 62.1.41. Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
- 62.1.42. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.
- 62.1.43. La documentazione tecnica, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, verrà integralmente acquisita dalla Stazione Appaltante che si riserva pertanto il diritto di utilizzarla in qualsiasi modo per la realizzazione di lavori simili con proprio personale o con terzi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in triplice copia ed un'ulteriore copia degli elaborati di cui ai precedenti punti sarà inoltre consegnata come dotazione dell'impianto.
- 62.1.44. L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'Appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.
- 62.2. Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori (di cui all'art. 15), né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.
- 62.3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
- 62.4. L'Appaltatore è obbligato a:
- a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - c. consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - d. consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018.
- 62.5. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

- 62.6. Quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi sopra indicati, la CONSAC GESTIONI IDRICHE sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'Appaltatore nel termine di dieci giorni.
- a. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
 - b. Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
 - c. Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
- 62.7. È obbligo dell'Appaltatore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 62.8. Resta fermo e convenuto che l'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la Consac Gestioni Idriche S.p.A., ogni più ampia responsabilità – civile, amministrativa e penale – nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del presente appalto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la Consac Gestioni Idriche S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima Consac Gestioni Idriche ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 62.9. Pertanto, l'Appaltatore terrà indenne e manlevata la Consac Gestioni Idriche, i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore si obbliga nei confronti della Consac Gestioni Idriche, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la Consac Gestioni Idriche ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima Consac Gestioni Idriche dalle controversie. A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, di effettuare alla sua Compagnia di Assicurazione la comunicazione/denuncia del sinistro e successivamente trasferire senza ritardo alla Consac Gestioni Idriche copia di tale comunicazione/denuncia.
- 62.10. Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché di

tutela del regolare approvvigionamento idropotabile nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

- 62.11. L'Appaltatore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della Consac Gestioni Idriche e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
- 62.12. L'Appaltatore deve garantire, per l'intera durata del Contratto, comprese le eventuali estensioni e/o proroghe, il mantenimento delle soluzioni organizzative e gestionali, risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli apprestamenti e gli allestimenti e tutto quanto necessario a garantire l'esecuzione dei lavori di appalto in sicurezza.
- 62.13. L'Appaltatore deve eseguire le attività oggetto dell'appalto adottando le migliori tecniche attualmente disponibili atte a ridurre l'impatto ambientale ed energetico. In particolare, nell'esecuzione delle attività dovranno essere ridotti al minimo: i fuori servizio, i consumi idrici, i consumi energetici, i consumi di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ecosistema e per la salute umana.
- 62.14. Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore deve eseguire il carotaggio per la verifica della corretta realizzazione stratigrafica del ripristino stradale. In particolare, deve garantire, a sue spese, fino a 3 carotaggi al mese, con esito positivo e completi di certificazione di laboratorio autorizzato.
- 62.15. L'Appaltatore deve eseguire in sicurezza, in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica, le opere e gli interventi urgenti che verranno richiesti dalla Committente.
- 62.16. L'Appaltatore deve informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto.
- 62.17. L'Appaltatore deve osservare tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle autorità competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, di accettazione delle opere, dei materiali anche eventualmente intervenute in corso d'opera.

ART.63 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

- 63.1. La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione resta in capo all'Appaltatore.
- 63.2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

63.3. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

63.4. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART.64 CUSTODIA DEL CANTIERE

64.1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART.65 CARTELLO DI CANTIERE

65.1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello indicatore dovrà essere conforme anche alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 686 del 24/10/2016.

ART. 65 BIS. PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

65.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'esecuzione dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

65.2bis L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

65.3bis Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.

65.4bis Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

65.5bis L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale può disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun

compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc..

65.6bis Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

65.7bis Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori non possono essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.

65.8bis In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile

ART.66 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

66.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

66.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

66.3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali risultino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

66.4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

66.5. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.67 PRIVACY E RISERVATEZZA

67.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali, conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

67.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti Consac Gestioni Idriche - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

67.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

67.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a Consac Gestioni Idriche, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART.68 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

68.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Vallo della Lucania.

ART.69 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

69.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinato al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

69.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

69.3. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01.

69.4. A tal proposito l'Appaltatore dichiara:

- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

69.5. Inoltre, l'Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza della Consac Gestioni Idriche (di seguito anche indicato "OdV") e di riconoscere espressamente all'OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile discrezione e secondo le previsioni del Modello, avvalendosi eventualmente delle strutture aziendali interne della Consac Gestioni Idriche e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione e quanto altro previsto dal Modello nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la CONSAC GESTIONI IDRICHE, ponendo in essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l'esercizio di dette attività;

69.6. Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente articolo, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

ART.70 MISCELLANEA

- 70.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, delle presenti Condizioni Generali e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.
- 70.2. L'Appaltatore dà atto alla Consac Gestioni Idriche di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sele – Cilento e Vallo di Diano affidata alla Consac Gestioni Idriche; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 70.3. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 70.4. L'Appaltatore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità – a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* dell'Appaltatore
[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* dell'Appaltatore]

L'Appaltatore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento e del presente documento "Capitolato", che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva, tutte le clausole sopra riportate:

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* dell'Appaltatore

[timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore dell'Appaltatore]